



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

Procedura n. 183-1/2023 R.G. procedimento unitario

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
presentato da

-

con l'ausilio dell'OCC

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento con cui è stata dichiarata aperta la procedura di
ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai
creditori;
lette le osservazioni trasmesse da all'OCC a mezzo delle quali viene
evidenziato che risulta esattamente creditrice di una somma di 1.024,26 al
privilegio e del restante importo di 45.387,35 al chirografo;
letta la relazione depositata dall'OCC il 06.11.2023 con proposta di modifica del
piano;
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano considerato
che, come esplicito dall'OCC in allegato alla proposta modificativa, il





TRIBUNALE DI PAVIA

riconoscimento e pagamento al 100% dell'indicato credito posto al privilegio non viene a modificare in sostanza le altre poste della proposta, considerato che per il pagamento del 100% del credito al privilegio viene utilizzato il fondo rischi che era stato appositamente accantonato.

Poste queste brevi considerazioni, la convenienza della procedura liquidatoria risulta senz'altro da escludersi

visto l'art. 70 CCII,

1. **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
2. **DISPONE** che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori, a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione *procedure in materia di sovraindebitamento*, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. **DICHIARA** chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII:

4. **AVVISA** il debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. **AVVISA** il debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
6. **DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, resolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al giudice quando necessario;
7. **AVVISA** l'OCC delle prerogative del giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;



TRIBUNALE DI PAVIA

8. DISPONE che l'OCC ogni sei mesi relazioni al giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Si comunichi.

Pavia, lunedì 20 novembre 2023

Il giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

